

Allegato A) al n. 12.531 di Raccolta

STATUTO

della Fondazione "OPERA PIA DA PRATO - ETS"

Iscritta al registro della Regione Veneto delle Persone Giuridiche di Diritto Privato
al n. 220 in data 17 dicembre 2003

CAPO I

ARTICOLO 1

Costituzione scopi e mezzi

1. E' costituita la Fondazione **"OPERA PIA DA PRATO - Ente del Terzo Settore"**, o in forma abbreviata **"OPERA PIA DA PRATO - ETS"** in esecuzione delle disposizioni testamentarie della N.D. Contessa Luigia detta Eloisa da Prato Monti, contenute nel suo testamento olografo in data 30 giugno 1954, pubblicato dal Notaio Dott. Ennio Carbognin al n. 22253 di rep. e n. 2913 di racc., registrato a Verona il 17 marzo 1960 al n. 5095 Vol. 630.

Con D.P.R. del 24.12.1965 veniva approvato l'atto costitutivo ed il primo statuto modificato successivamente con Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 813 dell'1.07.1986 e n. 1006 del 25.07.1988.

L'Opera Pia da Prato è stata eretta in Ente Morale con D.P.R. N.1624 del 24 dicembre 1965 ed è stata depubblicizzata con decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 152 del 9 dicembre 2003.

Con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti. N.303/4103-D del 17 dicembre 2003 è stata riconosciuta la personalità Giuridica di Fondazione di diritto privato denominata Fondazione Opera Pia da Prato con contestuale iscrizione al n. 220 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

2. Alla Fondazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore ed in particolare il Codice del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di seguito anche "CTS" e sue successive modifiche e disposizioni integrative.

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. La fondazione ha sede legale nel Comune di Caldiero (VR). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Scopo, Attività e Ambito Territoriale

1. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, né diretto né indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) assistenza all'infanzia con particolare attenzione alle scuole materne di Caldiero;
- b) assistenza e sostegno alle madri e padri in particolari condizioni di necessità soprattutto nei primi anni di vita dei figli;
- c) realizzazione e/o gestione di centri di servizi residenziali, semiresidenziali o di altra tipologia per persone autosufficienti e non autosufficienti o comunque in stato

di bisogno economico, sociale e/o relazionale;

La Fondazione, in collaborazione con i parenti delle persone fragili, con tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano dell'assistenza socio-sanitaria, si impegnerà affinché ogni persona abbia i servizi necessari, tenendo conto del progetto individuale di vita e quindi dei desideri e delle esigenze individuali;

d) promozione della formazione del volontariato sociale coordinandone su richiesta l'attività;

e) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

f) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le suindicate attività perseguono il fine di:

- realizzare la presenza di interventi qualificati per la promozione della dignità dell'uomo in stato di bisogno, ispirati ai principi cristiani;

- coordinare, creare, dirigere iniziative nel campo dell'assistenza sociale;

- perseguire fini di solidarietà sociale, integrazione sociale, di promozione dei diritti umani e tutela dei diritti delle persone fragili, ad esempio per età, disabilità e/o emarginazione. Il tutto anche in applicazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con Legge n. 18/2009 unitamente ai protocolli addizionali, nonché dei principi nazionali ed internazionali di salvaguardia delle libertà fondamentali e dei diritti individuali e sociali con particolare riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana e alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs n. 117/2017.

3. Attività diverse:

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente punto, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- 1) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione dei prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statuario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- 2) promuovere e gestire servizi di accoglienza, assistenza e cura al domicilio o in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, semi protette, soggiorni di vacanza;

3) curare la formazione e l'accrescimento del patrimonio della Fondazione, che si attuerà anche tramite le cessioni dei beni delle persone che si renderanno disponibili a questo scopo, raccogliendo altresì lasciti, donazioni, finanziamenti da soggetti privati e pubblici;

4) gestire ed amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o di cui comunque abbia il possesso o la detenzione o per i quali riceva apposito mandato di gestione, ovvero che detenga a qualsiasi altro titolo, nonché amministrare e gestire le somme e gli altri frutti derivati da tale gestione;

5) compiere atti o stipulare contratti e svolgere qualunque attività strumentale e/o accessoria al perseguimento dello scopo. In particolare tra l'altro per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà acquisire a qualunque titolo gratuito oppure oneroso, ricevere, tramite lasciti testamentari, donazioni, contratti di mantenimento, atti di destinazione, atti di trust, legati o disposizioni testamentarie singoli beni o capitali da destinare all'assistenza delle persone che abbiano effettuato il conferimento o a vantaggio delle persone fragili o di terzi.

Il Consiglio di Amministrazione con decisione adeguatamente motivata, ha facoltà discrezionale di non accettare beni e/o capitali, in particolare qualora le modalità e/o condizioni attuali e/o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere;

6) stipulare contratti e/o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei beni e servizi, nonché avvalersi di personale dipendente, o della collaborazione di professionisti o studi professionali, nonché di consulenze specializzate per ogni attività connessa alle esigenze di gestione diretta di beni e/o servizi.

La Fondazione a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

4. Per il perseguimento delle finalità indicate, la Fondazione si avvale di collaborazioni e stringe sinergie con organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che operino nei settori di interesse della Fondazione o ne condividano lo spirito e le finalità. Favorirà le collaborazioni con gli enti del terzo settore. Le collaborazioni verranno attuate con priorità e scelta preferenziale con gli enti e/o i soggetti che forniscano servizi congruenti con lo scopo della Fondazione.

5. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontari in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro.

6. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo.

7. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso i terzi.

8. La Fondazione favorirà la realizzazione di reti di collaborazione tra enti e soggetti pubblici e privati e l'apporto del volontariato sia nell'ambito dei vari progetti che delle proprie attività.

9. È fatto divieto di svolgere iniziative diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e strumentali per natura.

10. La Fondazione opererà principalmente in territorio della Regione Veneto, ed in particolare nel Comune di Caldiero.

ARTICOLO 3

Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dal fondo di gestione;

3.1 La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

3.2 Il fondo di dotazione è costituito:

- 1) dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e successivamente dai donatori i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni mobili ed immobili;
- 2) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà/possesso alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- 3) dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- 4) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici;

3.3 Il fondo di gestione è costituito:

- 1) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- 2) da ogni eventuale contributo, elargizione, donazioni, disposizioni testamentarie o atti di trust non espressamente destinati al fondo di dotazione;
- 3) da eventuali altri contributi non destinati al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici;
- 4) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori;
- 5) dai ricavi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi per il funzionamento della Fondazione stessa.

3.4 Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisti da lasciti e donazioni, o da attribuzioni derivanti dalla partecipazione della Fondazione a Trust nella qualità di beneficiario finale.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- 1) i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- 2) l'impiego del patrimonio di cui sopra;
- 3) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, nonché gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dell'Unione Europea e altri Enti Pubblici destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- 4) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

3.6 Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

3.7 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso.

3.8 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

CAPO II Amministrazione

ARTICOLO 4 Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente – Rappresentante Legale;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di controllo;
- Il Revisore dei Conti/Organo di Revisione eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

1. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ARTICOLO 5

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Amministrazione della Fondazione Opera Pia Da Prato è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri e precisamente:

- 1) Il Parroco *pro-tempore* del Capoluogo, (Caldiero) componente di diritto e Vice-presidente;
- 2) Un componente nominato dal Comune di Caldiero;
- 3) Un componente nominato dalla Caritas Diocesana su segnalazione di una terna proposta dal Parroco;
- 4) Un componente nominato dai Consigli di Amministrazione/Comitati delle Scuole dell'Infanzia operanti nell'ambito del Comune di Caldiero;
- 5) Un componente nominato dal Comune di Caldiero tra i medici, anche generici, operanti nell'ambito del Comune di Caldiero.

Il Consiglio di Amministrazione procederà a nominare nel suo seno il Presidente. Tutti i membri del Consiglio si rinnovano per intero ogni 5 (cinque) anni, tutti sono rinominabili.

Il Consiglio di Amministrazione esplica la sue funzioni a garanzia della fedeltà ai principi ispiratori.

Si applicano agli amministratori le incompatibilità o le cause di decadenza di cui al-

l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 6

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di nomina, e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

ARTICOLO 7

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

I Componenti il Consiglio di Amministrazione, assenti con giustificato motivo, dopo tre assenze consecutive dovranno presentare la motivazione scritta dell'assenza.

CAP. III

ARTICOLO 8

Doveri e incombenze del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione Opera Pia Da Prato; convoca il Consiglio; provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate e dirige l'andamento.

ARTICOLO 9

Riunioni del consiglio di amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma nella sede legale della Fondazione e sono ordinarie e straordinarie.

Le prime saranno tenute ogni trimestre e in ogni caso con la periodicità stabilita dalla legge per l'approvazione del bilancio;

Le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti del Consiglio stesso.

ARTICOLO 10

L'invito per la riunione dovrà recapitarsi almeno tre giorni liberi antecedenti a quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A/R, posta elettronica, o con qualsiasi altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione, spedita a ciascun amministratore al suo indirizzo, eventualmente di posta elettronica.

Nei casi d'urgenza l'invito potrà essere recapitato almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In ogni caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente tenuta anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo, ma in tal caso ciascuno può opporsi all'adozione delle relative deliberazioni.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie devono essere prese con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti il Consiglio.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone. E' consentito che il Consiglio di amministrazione si riunisca in tele o video conferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri luoghi specificamente individuati nell'avviso di convocazione ove possono recarsi i partecipanti, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino, a prescindere dalla comunicazione testé ci-

tata. Condizione essenziale per la validità dell'adunanza consiliare in tele o video conferenza è la possibilità - il cui accertamento grava sul Presidente - che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione.

La riunione consiliare in tali casi si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, i quali devono trascrivere il verbale nel registro delle deliberazioni consiliari, sottoscrivendolo.

E' altresì consentito, per facilitare la partecipazione dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo alla riunione, che gli stessi siano anche tutti collegati in audio o video conferenza e che pertanto la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, ed in questo caso il verbale sarà sottoscritto solo dal segretario.

Nel caso in cui non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una postazione, la riunione consiliare deve essere riconvocata per una data successiva.

Laddove nel corso della riunione dovessero verificarsi dei guasti nel collegamento, il Presidente deve sospendere la riunione.

Il verbale della riunione deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli Amministratori e comunicato all'organo di controllo.

ARTICOLO 12

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vicepresidente;
- Approva entro dicembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il trenta aprile di ogni anno (salvo deroghe di legge) il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il "bilancio sociale";
- Delibera l'accettazione di contributi, donazioni, lasciti, nonché acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- Provvede alla nomina del Segretario. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione e in tale caso senza diritto di voto;
- Provvede alla nomina dell'organo di controllo;
- Provvede alla eventuale nomina del revisore legale;
- Provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento economico,
- Delibera all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della fondazione;
- Delibera i poteri ed i compiti da conferire al Presidente oltre a quelli previsti dallo statuto;
- Delibera eventuali regolamenti;
- Delibera le modifiche dello statuto;
- Propone all'Autorità competente l'estinzione della fondazione;
- Delibera le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a co-

noscenza.

ARTICOLO 13

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal segretario e dal Presidente.

In mancanza di un segretario, fungerà da Segretario uno degli Amministratori designato al principio di ogni anno.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rientri, viene fatta menzione.

Qualora si deliberi su questioni nelle quali i membri del Consiglio e loro parenti od affini abbiano interesse, essi non solo devono astenersi dal deliberare, ma debbono allontanarsi dalla sala della riunione. La stessa norma vale per il Segretario, le cui funzioni saranno assunte dal Consigliere più giovane per anzianità di nomina o per età.

ARTICOLO 14

Pubblicità istituzionale

Viene istituito l'Albo e il sito internet per le Pubblicazioni della Fondazione sui quali verranno esposti, oltre gli avvisi ordinari di rito, anche le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, relative ai provvedimenti che possono riguardare il pubblico, nonché i bilanci di previsione e di esercizio.

ARTICOLO 15

Modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione può modificare il presente Statuto in prima convocazione con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti, ovvero, in seconda votazione a distanza di cinque giorni dalla prima convocazione da almeno 4/5 (quattro quinti) dei componenti ivi compreso il Presidente.

ARTICOLO 16

Poteri del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare la Fondazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, di sospendere, per gravi ed urgenti motivi, gli impiegati e prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, con apposita determina, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Inoltre, il Presidente:

- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- Firma gli atti e quanto necessario per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- Sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione;
- Cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- Nomina il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Consiglio di amministrazione;
- Stipula contratti e convenzioni con altri enti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con l'Autorità tutoria;
- In caso di necessità e di urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile, al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

ARTICOLO 17

Segretario dell'ente: nomina e compiti

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 12 e può essere scelto o fra i suoi componenti o tra persone esterne di adeguata professionalità e competenza e, in tal caso, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Spetta al segretario:

- Redigere e conservare i verbali del Consiglio di amministrazione;
- Diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente, qualora non lo faccia direttamente il Presidente;
- Controllare la contabilità redatta da apposito ufficio scelto dal Consiglio di Amministrazione;
- Verificare, con apposito ufficio, il bilancio consuntivo e di previsione;
- Assicurare, in collaborazione con il Presidente, la gestione dell'Ente in conformità alle deliberazioni assunte.

ARTICOLO 18

Organo di controllo

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti, beninteso qualora il componente o i componenti sia o siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 19

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato un organo di revisione legale dei conti solo nei casi previsti dall'art. 31 comma 1 D.Lgs 117/2017, ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione

non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 20

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 21

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 22

Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 23

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 24

Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

CAPO V

Disposizioni speciali

ARTICOLO 25

A carico della Fondazione Opera Pia Da Prato sta la manutenzione in perpetuo della tomba di famiglia dei fondatori e benefattori in Caldiero.

CAPO VI

Disposizione finale

ARTICOLO 26

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia e si osserveranno le norme contenute nel codice civile in materia di Fondazioni ed il DPR 10 febbraio 2000 n. 361.

FIRMATO:

SORIATO GIOVANNI

NOTAIO ROBERTO TORDIGLIONE - SEGUE SIGILLO

Io sottoscritto Dottor ROBERTO TORDIGLIONE, Notaio in Tregnago, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Tregnago, 29/10/2025